



Comune di Castelforte

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE
"Città per la pace"
Provincia di Latina



originale

DELIBERAZIONE N.5

Prot. n. 3419 del 03 APR. 2019

Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE **Sessione ordinaria in prima convocazione – seduta pubblica**

**OGGETTO: Modifica al Regolamento Comunale Imposta Unica Comunale (IUC).
Attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 comma 1091, della Legge 30/12/2018
n.145**

L'anno duemiladiciannove addì ventotto mese di marzo alle ore 16,15 --nella Sala Consiliare previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

		Presente	Assente
1) CARDILLO	Giancarlo	X	
2) ROSATO	Giuseppe	X	
3) CIORRA	Alessandro	X	
4) FUSCO	Vincenzo	X	
5) D'APRANO	Americo	X	
6) SALTARELLI	Michele	X	
7) MIGNANO	Simone	X	
8) FALSO	Mery	X	
9) ROSATO	Antonio		X
10) TESTA	Gianfranco		X
11) POMPEO	Angelo Felice		X
12) TERILLO	Michelina		X
13) GAETANO	Patrizia		X

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Antonietta Di Massa che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Alessandro CIORRA – Presidente –, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta .

Sono, altresì presenti gli assessori esterni Russo G., Tucciarone L., Orlandi F., Iotti P.

All'atto della trattazione dell'argomento in esame risultano presenti i consiglieri G. Testa, M. Terillo e P. Gaetano

Si dà atto viene tenuta un'unica discussione dal punto 3) al punto 8) dell'o.d.g. in quanto tutti connessi al Bilancio il cui verbale viene allegato alla delibera n° 8 "Bilancio di previsione 2019-2021. DUP 2019-2021 ed allegati. Approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e richiamati in generale:

- Il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- le disposizioni contenute nella parte seconda del citato D.Lgs.n.267/00 in materia di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
- le disposizioni contenute nel D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali;
- l'art. 149 del citato D.Lgs. n. 267/00, il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disponenti in materia di autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone: *"Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi"*;
- l'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n.201 convertito nella L. 22/12/2011 n. 214 che ha anticipato al 2012 l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- l'art.1, commi da 639 a 731, della Legge 27/12/2013 n.147 con i quali sono state istituite la Tassa sui Rifiuti (TARI) e il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) che assieme all'IMU costituiscono l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- il vigente Regolamento comunale Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con Deliberazione Consiliare n° 6 del 09/09/2014;
- l'art.1, commi da 161 a 171, della Legge 27/12/2006 n.296 contenenti disposizioni relative all'accertamento ed alla riscossione dei tributi comunali.

Visti e richiamati in materia di pubblico impiego:

- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- in particolare il Titolo III del citato D.Lgs. n.165/2001 titolato *"Contrattazione collettiva e rappresentanza sindacale"* il quale demanda alla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa, la disciplina del rapporto di lavoro e delle relazioni sindacali, ricomprendendo in tale ambito, per quel che interessa in questa sede, la determinazione e le modalità di determinazione del trattamento economico dei dipendenti pubblici;
- il D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, attraverso il ricorso anche a strumenti di incentivazione economica delle performances della struttura e delle sue articolazioni organizzative nonché dei singoli dipendenti; strumenti volti, tra l'altro, a premiare il merito, la

professionalità, la produttività ed il raggiungimento degli obiettivi posti dall'Amministrazione.

Visto e richiamato in particolare:

- la L. 30/12/ 2018, n. 145 ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
- in particolare l'art.1, comma 1091, che dispone “*Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione”.*

Considerato che l'istituzione ed attuazione di tale disciplina incentivante costituisce strumento di attuazione dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità a quali deve essere improntata l'azione amministrativa ai sensi dall'art.97 della Costituzione.

Dato atto di non poter che condividere lo ratio sottesa alla disposizione di legge da ultimo citata che, in armonia con il più ampio quadro normativo sopra richiamato, è volta al potenziamento, alla qualificazione, all'innovazione ed all'efficientamento dell'azione amministrativa, anche ricorrendo ad istituti economici incentivanti a favore dei dipendenti pubblici premiando il merito, la professionalità ed il raggiungimento degli obiettivi posti dall'Amministrazione, attraverso la misurazione e la valutazione delle performances dell'organizzazione, delle sue articolazioni e dei singoli dipendenti.

Considerato che l'istituzione e l'attuazione della citata disciplina incentivante non è automatica ma è stata riservata dal legislatore alla discrezionalità dei singoli Enti territoriali nel rispetto delle prerogative - costituzionalmente riservate a quest'ultimi - di autorganizzazione e regolamentazione dell'esercizio delle proprie funzioni.

Preso atto che:

- in generale, l'art. 45 del D.Lgs. n.165/01 riserva alla contrattazione collettiva la definizione del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei dipendenti pubblici;
- nel caso di specie, tale riserva è confermata espressamente con riferimento al necessario ricorso alla contrattazione collettiva, al momento dell'attribuzione al personale dipendente della quota riservata al trattamento accessorio;
- sotto altro profilo, l'applicazione della disciplina in oggetto comporta l'assunzione del relativo onere economico-finanziario e quindi impone l'attivazione delle procedure e l'adozione degli atti di pianificazione, programmazione, di previsione, di gestione e controllo resi necessari dal vigente ordinamento contabile;

- occorre tener conto della vigente normativa e degli strumenti in materia di contenimento della spesa pubblica con particolare riferimento a quella del personale.

Ritenuto, pertanto, in attuazione delle proprie esposte convinzioni, di procedere all'adozione delle modifiche del regolamento in oggetto nei termini meglio precisati nella parte dispositiva che segue al fine di istituire e dare attuazione alla suesposta disciplina incentivante.

Considerato che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 20/03/2019.

Acquisito il parere favorevole reso dall'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000.

Visto il parere favorevole del 05/03/2019, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000.

Visto il parere del Responsabile del Servizio finanziario, espresso in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt.49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Con votazione favorevole n. 7 astenuti n. /, contrari n.4 (G.Testa, M. Terillo, P.Gaetano, M. Saltarelli) resa per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) Di modificare il Regolamento in materia *in materia di Imposta Unica Comunale(IUC)* nei termini che seguono introducendo dopo l'articolo 70 l'articolo 70/BIS del seguente tenore:

Art. 70/BIS

Destinazione di una quota del gettito derivante dall'accertamento IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate/tributi ed all'incentivazione dei dipendenti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di accertamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è destinata:
 - a) in parte al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio/servizio/settore comunale preposto alla gestione delle entrate comunali;
 - b) in parte al trattamento economico accessorio del proprio personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del medesimo ufficio/servizio/settore entrate, anche di qualifica dirigenziale.
2. La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata, e dai Dirigenti competenti, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni.
3. Nel dare attuazione a quanto disposto al precedente comma 1, la disciplina di dettaglio deve essere adottata osservando i seguenti criteri generali:
 - perseguimento dell'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione

della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti;

- ad ogni esercizio fiscale, da intendersi coincidente con l'anno solare, corrisponde una distinta ed autonoma quantificazione e maturazione della somma da imputarsi ai fini del potenziamento dell'ufficio entrate ed al trattamento economico accessorio del personale dipendente;
- per ogni esercizio fiscale è costituito un apposito stanziamento nel bilancio dell'Ente, denominato "fondo per il potenziamento dell'ufficio entrate (*o denominazione equivalente*) ed all'incentivazione del personale dipendente addetto all'accertamento tributario";
- devono essere determinate la modalità di calcolo della quota da destinare al citato fondo, facendo riferimento al maggior gettito accertato e riscosso nell'esercizio precedente in seguito all'accertamento IMU e TARI ed alle definizioni contabili di accertamento contenute nel principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- la destinazione della predetta quota alle finalità indicate avviene solamente laddove il bilancio di previsione ed il rendiconto siano stati approvati nei termini stabiliti dal D.Lgs. 267/2000;
- l'importo complessivo imputato al citato fondo, come sopra determinato, è utilizzato nei limiti del 5% di cui una parte prevalente per finanziare il trattamento economico accessorio dei dipendenti, da attuarsi nel rispetto di quanto previsto in materia di contrattazione collettiva integrativa ai sensi degli artt. 40 e seguenti del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165;
- per finanziarie il potenziamento delle risorse strumentali è imputato l'importo residuo del fondo non attribuibile al personale dipendente a titolo di trattamento economico accessorio, in ragione di quanto disposto al precedente punto e dei limiti imposti dall'art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018 nonché, in generale, dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa pubblica con particolare riferimento a quella del personale;
- il trattamento economico accessorio è attribuibile ai soli dipendenti previsti nel progetto elaborato dall'ufficio preposto alla gestione delle entrate.
- nella gestione delle entrate si intende ricompresa anche l'attività di partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- nell'attribuzione e nella ripartizione tra i dipendenti comunali di quanto destinato al trattamento economico accessorio dovranno essere osservate le disposizioni, i principi ed i criteri contenuti nel Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni;
- devono essere definite le regole per l'individuazione dei soggetti potenzialmente beneficiari dell'incentivazione individuando i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale o titolari di posizioni organizzative, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del settore entrate/tributi, nonché di quelle per la ripartizione dell'incentivo;
- l'erogazione del trattamento economico accessorio incentivante ai dipendenti dell'Ente è subordinata alla preventiva definizione di obiettivi di accertamento tributario ovvero connessi alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, nonché all'accertamento nell'esercizio successivo a quello di riferimento del loro raggiungimento certificato dagli organi competenti a ciò preposti;
- la quota parte residua da imputarsi al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate è utilizzata, attraverso l'adozione dei necessari atti di progettazione, programmazione ed attuativi, per finanziare l'acquisizione di software, di tecnologie, di apparecchiature, di servizi, di attività ausiliarie, e della conseguente necessaria formazione dei dipendenti, funzionali: (esempio: *all'efficientamento, al potenziamento, alla digitalizzazione, alla riqualificazione ed alla modernizzazione dell'attività di controllo fiscale e di riscossione; nonché alla strutturazione e potenziamento di servizi di assistenza, consulenza ed auditing fiscale, di semplificazione degli adempimenti*

tributari a favore dei cittadini e, più in generale, diretti al miglioramento ed alla distensione delle relazioni con i cittadini.) ”;

- rispetto di tutte le altre condizioni imposte dalla legge.

4. Di dare mandato ai competenti organi ed uffici di dare attuazione a quanto disposto in questa sede nel rispetto delle disposizioni di legge sopra richiamate.

5. Di disporre che il presente atto sia pubblicato ai sensi di legge.

ed inoltre con separata e distinta votazione espressa nei modi di legge, per alzata di mano, dai componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, che dà il seguente esito:

- **favorevoli n.7, contrari n.4 (G.Testa, M.Terillo,P.Gaetano, M.Saltarelli ,astenuti n ./**

;

D E L I B E R A

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per la necessità di consentire l'immediata applicazione di quanto in questa sede disposto.



COMUNE DI CASTELFORTE

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE

"Città per la pace"

Provincia di Latina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI: **CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Modifica al Regolamento Comunale Imposta Unica Comunale (IUC). Attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 comma 1091, della Legge 30.12.2018 n. 145

Ai sensi dell'art.49 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n.267 che testualmente recita:

- 2) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
- 3) Nel caso in cui l'Ente non abbia Funzionari Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente in relazione alle sue competenze;
- 4) I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 05-03-19

**IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICO FINANZIARIA**

Rag. Gaspare **COVIELLO**

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 05.03-19

**IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICO FINANZIARIA**

Rag. Gaspare **COVIELLO**

Del.G.C.2000/stampato parere art.53 L.142/90



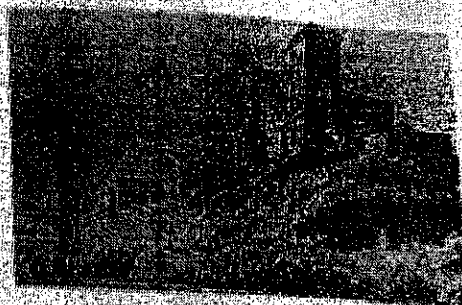
Comune di Castelforte

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE

"Città per la pace"

Provincia di Latina

IL REVISORE DEI CONTI



L'Organo di Revisione

Esaminata la proposta di deliberazione ad oggetto: "Modifica Regolamento Comunale Imposta Municipale Unica (IUC). Attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 comma 1091 della Legge 30.12.2018 n. 145";

VISTI

- Il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (IUC) approvato con Delibera Consiliare n. 6/2014;
- Il decreto del Ministro degli Interni del 25.01.2019 con il quale è stato differito al 31.03.2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019;
- La legge 30.12.2018 n. 145 ad oggetto: Bilancio di Previsione per lo Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 ed in particolare l'art. 1 comma 1091.

ESAMINATA

la modifica al Regolamento IUC con l'introduzione dell'art. 70/BIS;

PRESENTATO

il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147/bis del TUEL a firma del responsabile della funzione.

Esprime Parere Favorevole

all'approvazione delle modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento Imposta Municipale Unica (IUC).

Il Revisore dei Conti

Dr.ssa Giuliana PISA

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Alessandro CIORRA)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Antonietta DI MASSA)

Antonietta Di Massa

Su conforme relazione del messo comunale, si certifica che il presente verbale è stato/verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Castelforte il 03 APR. 2019 e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Li 03 APR. 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. ssa Antonietta DI MASSA)

Antonietta Di Massa

Esecutiva ai sensi del 4° comma, art. 134 della Legge 267/2000.

Li 03 APR. 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Antonietta DI MASSA)

Antonietta Di Massa